



REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE COSTITUZIONALE 15 dicembre 2005 n.183

LEGGE COSTITUZIONALE SUL CONGRESSO DI STATO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge costituzionale approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 dicembre 2005.

TITOLO I IL CONGRESSO DI STATO

Art. 1 *(Potere di governo)*

1. Il Congresso di Stato è titolare del potere di governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 luglio 1974, n. 59, commi 11 e 12, così come modificato dall'articolo 3 della Legge 26 febbraio 2002 n. 36 e lo esercita in forma collegiale secondo le norme della presente legge costituzionale. Esso è composto dai Segretari di Stato.
2. Il Congresso di Stato determina la politica generale del Governo e, ai fini della attuazione di essa, determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa.
3. Il Congresso di Stato è collegialmente responsabile davanti al Consiglio Grande e Generale dell'attuazione del programma di governo nel rispetto dell'indirizzo politico determinato nel rapporto fiduciario con il Consiglio Grande e Generale.

Art. 2 *(Attribuzioni del Congresso di Stato)*

1. In attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio Grande e Generale e nel pieno rispetto dell'indirizzo politico fissato dal medesimo, il Congresso di Stato:
 - a) attua collegialmente le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali attinenti a questioni di politica internazionale generale e a questioni rilevanti per la sicurezza dello Stato, ferme restando le competenze del Consiglio Grande e Generale;

- b) determina l'indirizzo generale dell'attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i programmi generali ed emanando le opportune direttive generali dell'Amministrazione Pubblica nel rispetto dell'autonomia che le è riconosciuta dalla legge;
 - c) dirime i conflitti di attribuzione fra i Segretari di Stato;
 - d) esercita l'iniziativa legislativa deliberando le proposte di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale;
 - e) delibera su ogni altra questione relativa all'attuazione del programma di governo, salva diversa disposizione di legge.
2. Oltre alle attribuzioni di cui al comma precedente, il Congresso di Stato:
- a) adotta i decreti delegati di cui all'articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti;
 - b) in caso di necessità ed urgenza adotta decreti con forza di legge da sottoporre a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza;
 - c) presenta al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e di previsione pluriennale, nonché i relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni;
 - d) esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli interventi, al fine di verificarne la rispondenza alla scelte di bilancio approvate e alle direttive emanate ai sensi del precedente comma, lettera c);
 - e) dispone l'immediata esecuzione, sotto la propria responsabilità, di atti e provvedimenti dichiarati urgenti ed indifferibili, soggetti a controllo preventivo a norma delle disposizioni vigenti;
 - f) sospende l'adozione di atti da parte dei Segretari di Stato competenti, qualora attengano a questioni politiche o amministrative sulle quali sia opportuna una deliberazione collegiale;
 - g) propone gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale;
 - h) adotta regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, nonché la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge;
 - i) esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

Art. 3 (Durata)

1. Il Congresso di Stato dura in carica per l'intera legislatura, a meno di dimissioni deliberate dal medesimo Congresso.
2. Il Congresso di Stato si dimette nelle mani dei Capitani Reggenti i quali, salvo i casi dei commi 3 e 4 del presente articolo, convocano al più presto una apposita seduta del Consiglio Grande e Generale per il relativo dibattito.
3. Il Congresso di Stato si dimette comunque nelle mani dei Capitani Reggenti dopo la convocazione della prima seduta della legislatura del Consiglio Grande e Generale. In tal caso non si dà luogo al dibattito ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia il Congresso di Stato è tenuto a dimettersi.
5. Qualora sia votata e approvata una mozione di sfiducia nei confronti di un singolo Segretario di Stato, questi è tenuto a dimettersi. La mozione di sfiducia votata nei confronti di un singolo Segretario di Stato non determina l'obbligo delle dimissioni dell'intero Congresso.
6. Il Congresso di Stato dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina di un nuovo Congresso.

TITOLO II

I SEGRETARI DI STATO

Art. 4 *(Funzioni collegiali)*

1. I Segretari di Stato partecipano alle riunioni del Congresso di Stato e concorrono collegialmente alla formazione delle sue decisioni al fine della determinazione della politica generale del Governo, nel rispetto dell'indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale.
2. Ogni Segretario di Stato è tenuto a collaborare con i colleghi ogni qualvolta la materia di propria competenza sia rilevante con le materie di competenza di altri Segretari di Stato e comunque ogni volta che ne sia richiesto da un collega o dal Congresso di Stato.
3. Quando la trattazione di una materia di propria competenza riguardi anche altre Segreterie di Stato, il Segretario di Stato è tenuto a portare la questione nel Congresso di Stato affinché si deliberi un indirizzo comune.

Art. 5 *(Funzioni dei Segretari di Stato)*

1. Ciascun Segretario di Stato rappresenta il dicastero per il quale ha ricevuto l'incarico di governo, rispondendone individualmente avanti al Consiglio Grande e Generale in relazione alle proprie attribuzioni.
2. I Segretari di Stato hanno la responsabilità politica e amministrativa dei dicasteri di competenza e attuano le linee di politica generale stabilite nel programma di governo nonché le deliberazioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa adottate dal Congresso di Stato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle altre norme vigenti nella Repubblica.
3. Ciascun Segretario di Stato, in attuazione dell'indirizzo politico e amministrativo generale del Governo e nel rispetto delle leggi vigenti:
 - a) esercita la direzione politica e stabilisce l'indirizzo amministrativo dei dicasteri di competenza in conformità a quanto sancito al comma 1;
 - b) sovrintende e vigila sul funzionamento delle strutture e dei settori amministrativi del dicastero di propria competenza, emanando le opportune disposizioni e direttive, al fine di migliorare l'organizzazione ed assicurare il buon andamento degli uffici e servizi;
 - c) propone al Congresso di Stato i disegni di legge e di delibera congressuale nelle materie di propria competenza;
 - d) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi stabiliti dalla legge e vigila sulla corretta adozione dei provvedimenti emanati dalle autorità del settore amministrativo di competenza;
 - e) assume gli impegni di spesa nei limiti della propria dotazione di bilancio di previsione, ottemperando alle norme che disciplinano la contabilità generale dello Stato;
 - f) esercita il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa nonché sui singoli interventi proposti o compiuti, anche in esecuzione delle direttive impartite, dai dirigenti e responsabili amministrativi degli enti, uffici e servizi del dicastero;
 - g) esercita le altre funzioni stabilite dalla legge ed adempie agli incarichi attribuitigli dal Congresso di Stato.

Art. 6

(Rapporti tra il Congresso e i Segretari di Stato)

1. Quando l'attività o gli atti di un membro del Congresso di Stato siano ritenuti in contrasto con i principi sanciti nel comma 2 dell'articolo 5, ciascun Segretario di Stato ne promuove il riesame collegiale.

Art.7

(Sospensione del mandato consiliare)

1. Il Consigliere eletto Segretario di Stato, per la durata di tale mandato, viene sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.

TITOLO III RESPONSABILITÀ RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Art. 8

(Responsabilità)

1. Oltre che a titolo individuale per gli atti del proprio dicastero, i componenti del Congresso di Stato rispondono collegialmente, dinanzi al Consiglio Grande e Generale, dell'esercizio dei poteri e attribuzioni previsti dalla legge.

2. Restano ferme in ogni caso le responsabilità civili, per dolo o colpa grave, e amministrative, per atti od omissioni, collegialmente o individualmente posti in essere dai componenti del Congresso di Stato, che non debbano considerarsi di natura esclusivamente politica, nonché le responsabilità penali del singolo Segretario di Stato, da accertarsi presso gli organi della magistratura ordinaria.

Art.9

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato deve essere presentata da almeno un quinto dei componenti del Consiglio Grande e Generale, in forma scritta e motivata, ai Capitani Reggenti ed è discussa non prima di tre giorni e non oltre il settimo giorno dalla data del suo deposito. I Capitani Reggenti convocano tempestivamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale al fine della convocazione della seduta consiliare per la trattazione della mozione.

2. Al termine del dibattito la mozione di sfiducia viene votata a scrutinio palese per appello nominale ed è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Grande e Generale.

3. La mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato o contro un singolo Segretario di Stato non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal momento della sua nomina.

4. Una mozione di sfiducia, sia nei confronti del Congresso di Stato sia nei confronti del singolo Segretario di Stato, non può essere ripresentata per gli stessi motivi già oggetto di una mozione di sfiducia respinta.

5. Il Regolamento Consiliare disciplina le modalità di presentazione e discussione della mozione di sfiducia.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 1, 3, 11, 12 e 13 della Legge 5 settembre 1997 n.97 e tutte le altre norme in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Nel caso in cui la presente legge fosse sottoposta a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 3 bis, comma primo, della Dichiarazione dei Diritti, la stessa entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito positivo del referendum medesimo.
3. L'applicazione della legge decorrerà comunque dalla XXVI^a Legislatura.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 dicembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Pier Marino Mularoni